

Edizione di lunedì 30 Maggio 2022

EDITORIALI

I temi dell'83esimo appuntamento con Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Il Decreto Energia riscrive le regole del bonus pubblicità
di **Gennaro Napolitano**

DICHIARAZIONI

Il bonus monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica nel modello Redditi PF 2022
di **Luca Mambrin**

ADEMPIMENTI

La Comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria: le novità del Provvedimento n. 176227/2022
di **Federica Furlani**

ACCERTAMENTO

Termini accertativi per la "vecchia" piccola proprietà contadina
di **Luigi Scappini**

EDITORIALI

I temi dell'83esimo appuntamento con Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto evidenza agli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 176227 del 23 maggio](#) con il quale, modificando precedenti provvedimenti attuativi, l'Agenzia ha fornito indicazioni in relazione ai termini e alle modalità per effettuare le **comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari dell'anagrafe tributaria da parte degli operatori** individuati dal comma 6 dell'[articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973](#).

L'accadimento più importante della settimana è, però, senza dubbio la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **decreto relativo al regolamento sul registro dei titolari effettivi**, che sarà commentato nella **sessione adempimenti e scadenze**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, settimana particolarmente "produttiva", con **3 circolari, 1 risoluzione e 26 risposte ad istanze di interpello**.

Commenteremo, innanzitutto, la [risposta n. 288 del 23 maggio](#) in materia di **superbonus**, che affronta il caso dell'intervento realizzato dal **locatario di un'unità di proprietà di una società di gestione immobiliare**: il documento di prassi contiene delle indicazioni "sorprendenti" nel caso in cui il locatario sia socio della società o ricopra delle cariche sociali.

Fra le circolari, ci soffermeremo sulla [n. 19/E del 27 maggio](#), che ha analizzato le **novità degli ultimi mesi in materia di superbonus e altre agevolazioni edilizie**, con particolare attenzione alle **diverse misure di contrasto alle frodi**.

Interessanti le indicazioni date in relazione al **nuovo obbligo**, che vale per i lavori iniziati a

partire dal 28 maggio, di **indicazione dei contratti collettivi di lavoro edili applicati negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture.**

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, come evidenziato in precedenza, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà del nuovo regolamento, introdotto con il [D.M. 11.03.2022](#), recante le disposizioni in materia di **comunicazione, accesso e consultazione** dei dati relativi alla **titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di **istituti giuridici affini al trust**. Il Decreto, lungamente atteso, è stato infatti **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25.05.2022.**

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** riepilogherà le **novità introdotte dal Decreto Aiuti** in materia di **crediti d'imposta energia elettrica e gas**, soffermandosi sui chiarimenti della [circolare AdE 13/E/2022](#) per imprese "energivore" e non.

La parola passerà quindi a **Alessandro Laurenzi** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema dei **contributi a fondo perduto** per le **imprese danneggiate dalla crisi in Ucraina**

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà del regime delle "*controlled foreign companies*" di cui all'[articolo 167 del Tuir](#), il quale prevede che i redditi di una controllata estera residente in un paese considerato a fiscalità privilegiata siano imputati al socio residente e assoggettati a tassazione separata.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Il Decreto Energia riscrive le regole del bonus pubblicità

di **Gennaro Napolitano**



L'[articolo 25-bis D.L. 17/2022](#) (c.d. “**Decreto energia**”, contenente *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022) introduce una nuova disciplina del **credito d’imposta** relativo agli **investimenti incrementali** effettuati in **campagne pubblicitarie** (c.d. “**bonus pubblicità**”). Le nuove regole si applicano **a partire dal 2023** e riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo e la misura dell’agevolazione.

Prima di descrivere le novità introdotte dal **Decreto energia** è utile ripercorrere sinteticamente la storia del *tax credit* in esame, caratterizzata dal susseguirsi di numerosi interventi normativi.

La disciplina originaria del 2018

Il c.d. **bonus pubblicità** è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) (recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 97/2016). Secondo tale disposizione, rubricata “**Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione**”, per il **2018**, alle **imprese**, ai **lavoratori autonomi** e agli **enti non commerciali** che effettuano **investimenti** in **campagne pubblicitarie** sulla **stampa quotidiana e periodica** anche **on line** e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, il cui valore superi **almeno dell’1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di **credito d’imposta**, pari al **75%** del **valore incrementale** degli **investimenti effettuati**, elevato al **90%** nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative**.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Le **disposizioni attuative** dell'agevolazione sono state dettate dal [D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#).

Le novità del 2019

Successivamente, l'[articolo 3-bis D.L. 59/2019](#) (c.d. “**Decreto Cultura**”, recante “*Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 81/2019) ha stabilito che, **a partire dal 2019**, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla disciplina relativa al 2018, nella **misura unica del 75% del valore incrementale** degli **investimenti effettuati**, ferma restando la necessità di garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il regime straordinario del 2020

Nel corso del **2020**, nel novero delle misure adottate per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, il legislatore è nuovamente intervenuto, a più riprese, sulla disciplina del **bonus pubblicità** con le seguenti disposizioni:

- [articolo 98, comma 1, D. L. 18/2020](#) (c.d. “**decreto Cura Italia**”);
- [articolo 186 D.L. 34/2020](#) (c.d. “**decreto Rilancio**”);
- [articolo 96, comma 1, D.L. 104/2020](#) (c.d. “**decreto Agosto**”).

Dal combinato disposto delle norme sopra riportate è emerso che il **credito d'imposta**, per il **2020**, spetta nella misura unica del 50% del valore degli **investimenti effettuati**, non più del 75% dei soli investimenti incrementali. Pertanto, ha diritto al bonus anche il soggetto che programma investimenti inferiori a quelli realizzati l'anno precedente e chi, nell'anno precedente, non ha effettuato investimenti, nonché chi avvia l'attività nel corso dell'anno.

Inoltre, il legislatore ha modificato, in aumento, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, fissando il tetto di spesa a 85 milioni di euro, di cui 50 per gli investimenti sui giornali e 35 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato.

La disciplina del 2021 e 2022

La **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, comma 608, L. 178/2020](#)) e l'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#) (c.d. “**Decreto Sostegni-bis**”) hanno confermato, anche per il **2021** e il **2022**, il **bonus pubblicità** nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, contestualmente innalzando il limite di spesa, per ognuno dei due anni, a 90 milioni di euro, di cui 65 per gli investimenti sulla stampa e 25 per gli investimenti su radio e Tv.

Dal 2023 si cambia ancora

Come detto, il recente **Decreto Energia** introduce nuove regole per il *tax credit*, applicabili dal prossimo anno. Infatti, secondo quanto stabilito dall'[articolo 25-bis D.L. 17/2022](#) (che modifica nuovamente l'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#)), **a decorrere dall'anno 2023** il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla precedente disciplina, nella **misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati** in campagne pubblicitarie **esclusivamente** sulla **stampa** quotidiana e periodica, **anche on line**, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Resta ferma la necessità di rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalle disposizioni europee in materia di aiuti c.d. *de minimis*.

Infine, il legislatore espressamente precisa che ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al già ricordato [D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#).

DICHIARAZIONI

Il bonus monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica nel modello Redditi PF 2022

di Luca Mambrin



L'[articolo 44, comma 1-septies, D.L. 34/2020](#), così come modificato dall'[articolo 74, comma 1, lett. d\), D.L. 104/2020](#), ha introdotto uno specifico **credito d'imposta** per le **spese sostenute nell'anno 2020** (dal 01.08.2020 al 31.12.2020) per l'acquisto di **monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**.

Il [Decreto del MEF del 21.09.2021](#) ha stabilito le modalità di accesso all'agevolazione mentre le disposizioni attuative sono state individuate con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.01.2022**.

Il credito d'imposta in esame spetta per le spese sostenute dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto di:

- monopattini elettrici;
- biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico,
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,

ed è riconosciuto per un **importo massimo di 750 euro**, da utilizzare **entro tre annualità**, alle persone fisiche che hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un **secondo veicolo di categoria M1** rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'[articolo 1 L. 145/2018](#).

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere **intestato da almeno dodici mesi** allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di **locazione finanziaria** del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari.

Il credito d'imposta spettante deve essere utilizzato entro **tre anni** a decorrere dall'anno 2020 e compete nel limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche dovevano inoltrare, entro il **13.05.2022**, in via **telematica**, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il citato **Provvedimento del 28.01.2022**. Nell'istanza i soggetti richiedenti dovevano riportare l'importo della **spesa agevolabile** sostenuta nell'anno 2020 mentre l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze avrebbe determinato **la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto**.

Con il recente [Provvedimento del 23.05.2022 prot. n. 2022/176217](#) l'Agenzia delle entrate, premesso che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è risultato **inferiore** al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro ha individuato la percentuale del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario in misura pari al **100%** dell'importo risultante dall'ultima istanza **validamente** presentata.

Quindi l'importo effettivo spettante a ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta risultante dalla domanda, **nel limite di euro 750**.

Infine come previsto nel citato **D.M. 21.09.2021**:

- il credito d'imposta **non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale** aventi ad oggetto le medesime spese;
- il credito d'imposta riconosciuto è **utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute** e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Sezione XII Altri crediti d'imposta		Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24
CR31							
L'importo del credito d'imposta spettante per l'esercizio							

Nell'ambito del **modello Redditi PF 2022** il credito d'imposta in esame va indicato nel **quadro CR**, Sezione XII, al **rigo CR31**. In particolare:

- nella **colonna "1"** (codice) va riportato il **codice 5** che identifica proprio il credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
- nella **colonna "2"** (Importo) se in colonna 1 è stato indicato il codice '5', va indicato l'importo del credito spettante, nella misura massima di **750 euro**, corrispondente alla percentuale di riconoscimento della spesa agevolabile, determinata con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 23 maggio 2022, ovvero pari al 100% della spesa nel limite massimo previsto.

ADEMPIMENTI

La Comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria: le novità del Provvedimento n. 176227/2022

di **Federica Furlani**



Con l'intento di migliorare le modalità ed i termini di **comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari**, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il [Provvedimento n. 176227 del 23.05.2022](#), che apporta alcune **modificazioni** a precedenti disposizioni allo scopo di:

- **ottimizzare** l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso;
- migliorare la **rappresentazione** di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari;
- migliorare e precisare le **istruzioni** amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media;
- chiarire la **semantica dei saldi e dei movimenti** dei rapporti per cui tali valori sono previsti;
- adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall'[articolo 11, comma 3, D.L. 201/2011](#).

In particolare, le principali novità riguardano:

- la **ridefinizione dei termini per l'invio delle comunicazioni mensili**, disciplinati dai Provvedimenti del 19.01.2007 e del 29.02.2008, **e di quella annuale dei dati contabili dei rapporti finanziari**, di cui al Provvedimento del 25.03.2013, modificato dal Provvedimento del 10.02.2015.

Per quanto riguarda le prime, devono essere effettuate entro **l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo**, mentre per la comunicazione annuale è previsto un termine più ampio: non più entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, ma **entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo**. Per entrambi gli adempimenti il sabato è considerato giorno non lavorativo;

- la **ridefinizione della scadenza tecnica per il consolidamento delle informazioni relative ai saldi e movimenti**, che viene fissata al **30 aprile** (in precedenza 90° giorno successivo al termine ordinario di invio della comunicazione annuale). **Entro tale termine** è possibile per l'operatore finanziario effettuare **comunicazioni integrative, correttive spontanee** e di **risposta agli "esiti 409"** solamente con invii ordinari, con comunicazione di tipo 3 "saldi". **Oltre tale termine**, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con altre tipologie di comunicazione, che prevedono record di tipo saldi, nell'ambito dell'invio straordinario;
- la **ridefinizione del termine entro il quale gli operatori finanziari devono rispondere agli esiti automatizzati, di controllo della incongruenza delle informazioni trasmesse** tra cui quelli di assenza del dato contabile (esiti 409), che deve essere effettuata **entro il mese successivo alla ricezione dell'esito** (in precedenza entro 60 giorni). Viene invece **confermato il termine di 90 giorni per correggere le anomalie** relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti;
- la precisazione della **definizione di giacenza media annua**, ovvero l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno, che si calcola dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere, ovvero i saldi giornalieri per valuta, per 365, **indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto**;
- la precisazione **che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere all'Archivio dei rapporti finanziari è riferita al concetto di saldo contabile** e non di saldo disponibile;
- l'esplicitazione dell'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei **servizi di pagamento** e dei **contratti di convenzionamento**, per i quali è stata introdotta un'**apposita codifica** (rispettivamente tipi rapporto "96" e "97"), mentre in precedenza venivano comunicati con il codice residuale "99 – altro rapporto". L'introduzione delle **due specifiche codifiche risponde all'esigenza di censire tali strumenti di trasferimento di fondi** che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell'evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell'e-commerce;
- la **ridefinizione del termine entro cui operare la conservazione dei dati contabili dei rapporti finanziari**, e conseguentemente del termine entro il quale effettuarne la cancellazione: qualunque comunicazione straordinaria contenente i dati contabili non deve riportare i saldi riferiti ad annualità di oltre **10 anni** precedenti l'anno di invio della comunicazione, pena la scarto della stessa.

Per quanto riguarda la **decorrenza** delle nuove disposizioni commentate, esse si applicano dal **1° gennaio 2023**.

Di conseguenza la comunicazione dei dati contabili riferiti all'anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le **nuove specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 del Provvedimento e con le nuove modalità previste dall'Allegato 1 del Provvedimento stesso**.

ACCERTAMENTO

Termini accertativi per la “vecchia” piccola proprietà contadina

di **Luigi Scappini**



La Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 15324](#) depositata il **13.05.2022**, è tornata a occuparsi dei **termini** di **decadenza** dell'**azione accertativa** in materia di **agevolazione**, ai fini dell'imposta di registro, per la c.d. **piccola proprietà contadina**, di cui all'allora vigente **L. 604/1954**.

Come noto, il Legislatore, con l'allora L. 604/1954, successivamente **sostituita** con l'attuale [articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), ha introdotto, limitatamente al **comparto agricolo**, una previsione agevolativa per quanto riguarda l'**acquisto di terreni a uso agricolo**.

Per poter azionare la norma, ora come allora, è necessario il **rispetto** non solo di determinati **requisiti** oggettivi riferiti al **cespite** oggetto di acquisto, ma, soprattutto, rivestire determinate qualifiche **soggettive** e, nello specifico, essere qualificati alternativamente quali **coltivatori diretti** o **lap** (imprenditore agricolo professionale).

I **primi** possono definirsi come coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), direttamente e abitualmente, utilizzando il **lavoro proprio o della famiglia**, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla **normale conduzione del fondo**.

I **secondi** vengono definiti dall'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#) come coloro che **dedicano alle attività agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ.**, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che **ricavano dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro**, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'[articolo 17 Regolamento \(CE\) 1257/1999](#).

Inoltre, la norma prevede l'estensione dell'agevolazione anche alle **società agricole** di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), qualificabili come **coltivatrici dirette e/o lap**.

La norma agevolativa originaria (la L. 604/1954), all'[articolo 3](#), a differenza di quanto previsto

dall'attuale D.L. 194/2009, richiedeva, in sede di atto notarile, la **presentazione** del **certificato** attestante i **requisiti** soggettivi richiesti.

In **parziale deroga** a quanto previsto, il successivo [articolo 4](#), comma 1, consentiva al contribuente, in luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante i requisiti richiesti, di produrre un'**attestazione provvisoria** dell'Ispettorato stesso, dalla quale risultasse che erano in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato. In tal caso, le **agevolazioni** tributarie erano **concesse** al momento della registrazione, a **condizione** che **entro 3 anni**, pena la decadenza dall'agevolazione, fosse presentato il **certificato definitivo**, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Da ultimo, era sempre possibile limitarsi a **dichiarare** il **possesso** dei **requisiti** richiesti, **senza** tuttavia **presentare** né il **certificato definitivo**, né quello **provvisorio** e versare l'**imposta in misura piena**, salvo poter procedere alla richiesta a **rimborso** della differenza, previa documentazione del possesso dei requisiti richiesti nel successivo **termine triennale** decorrente dalla registrazione dell'atto.

In ragione di ciò, la **Cassazione**, in passato, con **sentenza n. 939/2019**, ha avuto modo di affermare che “... **il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, previsto dall'articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data di registrazione dell'atto, perché l'acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall'articolo 12 della l. n. 153 del 1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente dichiara, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede**”.

Infatti, nel caso di azionamento dell'[articolo 4 L. 604/1954](#), **il termine per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive con il decorso di 3 anni** dalla scadenza del termine per la presentazione del certificato definitivo.

E nel caso di **mera attestazione** in sede d'atto del possesso dei requisiti senza consegna al pubblico ufficiale rogante della relativa certificazione e senza azionamento della deroga di cui all'articolo 4, **quale è il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza triennale?**

La Cassazione, con l'**ordinanza n. 15324/2022**, afferma che “**trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'articolo 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'articolo 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 4.**”.